

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 926

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE CAPUA, BIANCHI GERARDO, BIANCHI FORTUNATO,
FUSARO, BIASUTTI, CAIAZZA, D'AREZZO, BERRY**

Presentata il 12 marzo 1959

Ordine di preferenza dei titoli per le ammissioni ai pubblici impieghi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ogni anno, al 19 marzo, giornata celebrativa del Mutilato del lavoro, sentiamo il bisogno, e nello stesso tempo il dovere, di partecipare alle manifestazioni che l'Associazione di categoria organizza per esaltare la figura spesso eroica del lavoratore che muore o si ferisce nel compimento di quella missione che è base e fondamento della nostra civiltà.

Si impone, quindi, la necessità di considerare il valore del sacrificio compiuto da chi sulle trincee del lavoro versa ogni giorno il suo generoso contributo di sangue. Contributo che non è affatto inferiore a quello dato da chi ha offerto in olocausto la sua esistenza per la difesa dei confini della Patria.

I proponenti ritengono sia necessario unire in un unico amplesso di riconoscenza e di gratitudine gli uni e gli altri, accomunati ed affratellati dal sacrificio compiuto.

Questi sentimenti trovano ancora scarsa applicazione nell'attuale legislazione, non soltanto per la entità e la natura delle prestazioni economiche, ma altresì per le gravi differenze nella valutazione morale e sociale dell'apporto alla collettività elargito dalle due categorie di benemeriti della società.

Con la proposta di legge che qui viene illustrata, si toccano soltanto alcuni lati del problema ma sono forse quei lati che possono

dimostrare l'inizio di una nuova sensibilizzazione del Paese verso la figura del Mutilato del lavoro, delle vedove e degli orfani dei Caduti del lavoro.

È il Paese che, finalmente, applica concretamente alla sua struttura pubblicistica quelle provvidenze sociali indirizzate al reinserimento degli invalidi nel ciclo produttivo, provvidenze che già sono state applicate *ope legis* alle aziende private.

Il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni, stabilisce che gli invalidi e i mutilati di guerra, i congiunti dei Caduti in guerra, i mutilati ed invalidi per servizio e i figli dei mutilati per servizio abbiano delle preferenze nella formazione delle graduatorie per i concorsi di ammissione nelle carriere statali.

Dal privilegio di cui sopra è fino ad oggi esclusa una grande e nobile categoria di cittadini: i mutilati ed invalidi del lavoro.

Questi uomini che hanno versato il loro sangue ed hanno sofferto e soffrono per le mutilazioni che il lavoro ha loro causato, non possono essere dimenticati quando chiedono di iniziare una nuova vita di lavoro e, quindi, occorre sottrarli a quelle forme di beneficenza, o per meglio dire di carità, che, con il tempo, li annullano moralmente e fisicamente e li rendono completamente irrecuperabili.

Le metodiche di rieducazione e di riqualificazione professionali che ormai sono entrate a far parte integrale dell'assistenza degli invalidi mirano a rendere gli stessi, una volta raggiunta la guarigione clinica, degli esseri autosufficienti e, pertanto, utilizzabili nel ciclo produttivo della Nazione. Esse peraltro risulterebbero da sole insufficienti per raggiungere questo ultimo scopo se non venissero accordati ai minorati alcuni privilegi.

È inutile dilungarsi sulla necessità di tali preferenze, poiché la loro utilità è stata già riconosciuta dal legislatore quando ha stabilito che alcune categorie di invalidi e di loro congiunti possono usufruire di alcuni privilegi nei confronti dei soggetti validi.

È necessario, quindi, colmare la lacuna esistente nella nostra legislazione e permettere che anche ai mutilati e agli invalidi del lavoro e ai loro familiari siano estese tali provvidenze.

Le modifiche che i proponenti la presente proposta di legge sottopongono all'esame e alla discussione del Parlamento, mirano a stabilire un equilibrio nel settore dell'assistenza sociale, qualunque sia stata la causa che abbia provocato l'invalidità.

All'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per la formazione delle graduatorie dei concorsi per le ammissioni alle carriere statali, sono stati aggiunti i mutilati e gli invalidi del lavoro, i figli dei mutilati e invalidi del lavoro, gli orfani dei Caduti del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei Caduti del lavoro, come risulta dal seguente articolo unico.

Approvando le presenti integrazioni alla legge del 1934, si raggiungerà una equiparazione nella erogazione delle provvidenze in favore di coloro che hanno offerto il loro sangue alla Patria sia in guerra che in pace.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 1. — Nei concorsi per le ammissioni alle varie carriere sono preferiti a parità di merito:

- 1°) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- 2°) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
- 3°) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
- 4°) i mutilati e invalidi per servizio;
- 5°) i mutilati e invalidi del lavoro;
- 6°) gli orfani di guerra;
- 7°) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 8°) gli orfani dei caduti per servizio;
- 9°) gli orfani dei caduti sul lavoro;
- 10°) i feriti in combattimento;
- 11°) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- 12°) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione istituita presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenendo conto del punteggio conseguito, per la preferenza fra gli stessi;

13°) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

14°) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

15°) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

16°) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

17°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

18°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

19°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

20°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

21°) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

22°) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

23°) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età ».